



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0005095 - 14/01/2013 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
POTENZA

Via mail ordinaria

OGGETTO: Sede dell'imprenditore individuale - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica del 15/11/2012 codesta Camera chiede di conoscere l'avviso della Scrivente circa la possibilità, per un imprenditore individuale, di indicare come sede della propria impresa il luogo di residenza.

Secondo quanto sommariamente riferito da codesta Camera, infatti, tale coincidenza susciterebbe perplessità alla luce di altre normative (IMU, occupazione di suolo pubblico o altro) collegate con l'esercizio dell'attività.

A tale riguardo, si ritiene possibile formulare le seguenti considerazioni.

Ai sensi dell'art. 2196, c. 1, n. 4), del codice civile, l'imprenditore deve indicare, in sede di iscrizione nel registro delle imprese, <<la sede dell'impresa>>.

Tale sede è anche indicata, nel medesimo codice, nell'art. 2197 (relativo alle sedi secondarie), come <<la sede principale dell'impresa>>.

La <<sede principale dell'impresa>>, argomentando (*ex multis*) da Cass. Civ., ord, 7/05/2012, n. 6886, è <<il centro della attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi>>.

Per le società tale <<centro>> si presume coincidente, fino a prova contraria, con la sede legale.



Nel caso delle imprese individuali, mancando un atto costitutivo, tale <<centro>> non può che dedursi da quanto indicato dal titolare in sede di iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese.

Ciò, anche alla luce del ben delimitato ambito dei controlli che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 581/1995, l'ufficio del registro delle imprese è tenuto a svolgere sulle istanze di iscrizione.

Ovviamente, per le imprese individuali che tipicamente svolgono la propria attività in appositi locali (ad esempio, una falegnameria, un fabbro) è facile immaginare che, normalmente, <<centro dell'attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi>>, e <<luogo in cui l'impresa svolge l'attività di produzione>> di beni e servizi - anche per evitare l'assoggettamento ad un distinto diritto annuale per la sede dell'impresa e per l'unità locale - coincideranno; ferma restando, in ogni caso, la possibilità per l'impresa stessa di indicare la propria <<sede principale>> in un luogo diverso (ad esempio la propria residenza; il proprio commercialista), risultando tuttavia necessario, in tal caso, denunciare l'apposito locale (salvo non costituisca addirittura una sede secondaria) come unità locale.

Tuttavia, nel caso delle imprese individuali che svolgono la propria attività senza l'imprescindibile necessità di appositi locali (ad esempio, l'agente di commercio) appare probabile (ma, si sottolinea, non necessario) che sede dell'impresa individuale e residenza del titolare coincidano.

Si richiama, a tale riguardo, Cass. Civ. Sent. n. 2814 del 10/03/2000, secondo cui <<è certo possibile che un imprenditore individuale risieda in un posto ed abbia la propria impresa in un altro>>, da cui sembra possibile desumere che:

- a) la sede dell'impresa individuale può coincidere con la residenza del titolare;
- b) non necessariamente la sede dell'impresa individuale coincide con la residenza del titolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.523